

COMUNE DI RIVA DEL GARDA  
Allegato alla delibera della Giunta Municipale  
di data 7.12.2021 n. 275 e firmato digitalmente

IL SINDACO  
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

**SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI PARTE DELLA  
P.ED. 1431 C.C. RIVA COSTITUENTE IL SITO PUBBLICO N. 2  
(STADIO BENACENSE) PER L'INSTALLAZIONE E  
MANTENIMENTO DI IMPIANTI DESTINATI A GARANTIRE IL  
PUBBLICO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE**

Tra

- Il Comune di Riva del Garda, con sede in Riva del Garda (TN) Piazza 3  
Novembre n. 5 (codice fiscale 84001170228 e partita IVA 00324760222),  
rappresentato nel presente atto da \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_( ) il \_\_\_\_\_, (codice fiscale  
\_\_\_\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del  
Comune di Riva del Garda, il quale agisce in nome, per conto e  
nell'interesse dello stesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta  
Municipale dd. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che ha autorizzato il presente atto,  
ed in seguito indicata come, "Comune" o "Concedente";

e

- La società INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE - INWIT  
S.p.A. Con sede in Milano, via Giorgio Vasari, 19 Codice Fiscale e

Iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_. Partita IVA \_\_\_\_\_ - REA: \_\_\_\_\_ rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, in virtù della procura Rep. n. \_\_\_\_\_, Racc. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per atto del Dr. \_\_\_\_\_ notaio in \_\_\_\_\_ e registrata all’Agenzia delle Entrate di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_ ed in seguito indicata come, "Inwit Spa " o “Concessionario”;

Premesso che:

- con atto di concessione prot. n. 22979 sottoscritto in data 14.10.2014, il Comune di Riva del Garda, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 1324 di data 26.08.2014, ha concesso a Inwit S.p.A. (subentrata all'originaria Telecom Italia S.p.A. a seguito conferimento ramo di azienda con atto del 26.03.2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano) il sito n. 2 – p.ed. 1431 C.C. Riva – Stadio Benacense per l'installazione di una Stazione Radio Base TIM con localizzazione degli impianti sulle torre fari di illuminazione dello stadio, per una durata di 8 anni a decorrere dalla data inizio lavori e fino al 30 giugno 2022;
- sull’infrastruttura sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom Italia e di Vodafone, avendo

l'Amministrazione Comunale con determinazione n. 38 di data 05.02.2016 autorizzato il concessionario alla condivisione delle infrastrutture di rete con il citato altro operatore del servizio;

- con deliberazione consiliare n. 92 di data 23.02.2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale, in adeguamento dell'interpretazione autentica prevista in materia dall'art. 12 del D.Lgs n. 33/2016, all'art. 18 disciplina le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione volta a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base e finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile;
- con deliberazione n. 693 di data 28.12.2017 le condizioni economiche del contratto di concessione sono state adeguate alla intervenuta regolamentazione Cosap con applicazione del canone Cosap.
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 55 di data 31.12.2020, Inwit S.p.A. Inwit è stata autorizzata al co-siting del sito comunale n. 2 con l'operatore Wind Tre SpA, a sua volta titolato all'installazione e mantenimento di impianti di trasmissione come da autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg

(determinazione del servizio provinciale Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 496 di data 04.12.2020), ai sensi dell'art. 18 del Regolamento COSAP ed è stato approvato il relativo schema di atto integrativo, mai sottoscritto da Inwit;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 18.03.2021 è stato approvato, con decorrenza da 1° gennaio 2021, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 che sostituisce, in particolare, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), mantenendo per altro inalterate le tariffe del canone in precedenza determinate.
- in data 3/9/2021 è stato notificato al Comune di Riva del Garda ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - rubricato RG. n. 129/2021 ad istanza di INWIT SpA per l'annullamento, tra gli altri, del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 16/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)" del Comune di Riva del Garda, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 18 marzo 2021 e dell' Atto integrativo al contratto di concessione n. 22979 di data 14.10.2014 – P.ed. 1431 C.C: Riva –

Sito Pubblico telefonia mobile n. 2 (Stadio Benacense);

- con nota di data 18.10.2021, pervenuta al prot. n. 38513 da data 19.10.2021, Inwit S.p.A. ha manifestato l'interesse a sottoscrivere nuova concessione diretta al mantenimento delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche per un ulteriore periodo di 9 anni alle condizioni di cui all'art. 1 comma 831 bis della L. 160/2019 pari ad 800,00 euro annui per impianto con decorrenza da 1/10/2021 e con versamento entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione della somma una tantum di Euro 15.000,00 a tacitazione di ogni pregressa somma dovuta, impegnandosi, in caso di adesione del Comune alla istanza, a rinunciare al ricorso pendente avanti il TAR di Trento rubricato RG. n. 129/2021 e notificato in data 3/9/2021 avente ad oggetto l'impugnazione del vigente regolamento del canone unico con compensazione delle spese di lite.
- preso atto dell'intervenuta modifica legislativa di cui all'art. 40 comma 5ter della Legge 108/2021 per effetto dell'introduzione del comma 831bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ora prevede che *gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono*

*soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Tutto ciò premesso ed in conformità alla deliberazione della Giunta Municipale di data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che ha autorizzato il presente atto le parti stipulano il seguente

#### ATTO DI CONCESSIONE

#### ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il Comune di Riva del Garda, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche "Amministrazione concedente", riconosce in concessione a INWIT SpA, di seguito denominato anche "Concessionario" che accetta, parte della p.ed. 1431 C.C. Riva – Stadio Benacense di proprietà del Comune di Riva del Garda per il mantenimento di

complessivi 3 impianti Stazione Radio Base installati sulle torre faro di illuminazione dello stadio lato ovest e relativi apparati a terra per una superficie di mq. 62,00, classificato come Sito pubblico n. 2 “Stadio Benacense” per impianti del pubblico servizio di telefonia mobile, secondo il posizionamento rappresentato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera alfabetica A) -

#### ART. 2 – MODALITA' D'USO

L'esercizio del presente atto impone al Concessionario la piena osservanza delle seguenti disposizioni:

- 1) Il Concessionario dichiara che gli impianti sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte come da elaborati in atti ai rispettivi pareri del Comitato Tecnico di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28.4.1997 n. 9 e che si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente in campo di emissioni elettromagnetiche.
- 2) L'immobile oggetto di concessione mantiene l'originaria destinazione sportiva. Il palo di illuminazione dell'impianto sportivo, sostituito dal concessionario in forza all'originario atto prot. n. 22979 sottoscritto in data 14.10.2014, va mantenuto per tutta la durata della concessione. Alla scadenza o in caso di cessazione anticipata della presente concessione il Concessionario dovrà restituire l'immobile concesso

nello stato in cui è stato consegnato completo delle dotazioni originarie, salvo diverso accordo tra le parti.

- 3) L'immobile comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è già nella disponibilità del Concessionario che lo riconosce idoneo all'uso. La compresenza di più gestori presso il sito impone al Concessionario di definire con gli altri soggetti coordinate modalità d'accesso anche in riferimento ai rischi d'interferenza. Spetta al Concessionario adottare tutti gli accorgimenti perché siano rispettate e osservate le norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e succ. mod.) oltre ad ogni attività rilevante in ordine al "rischio specifico aziendale". Al Concessionario compete il monitoraggio degli impianti e dei relativi componenti meccanici di supporto e di ancoraggio alla struttura, verificandone a cadenze programmate il funzionamento meccanico ed elettrico e la sicurezza strutturale, al fine di mantenerli in perfetta efficienza, dal montaggio fino alla dismissione. Le apparecchiature a terra devono necessariamente essere ricoverate in armadi chiusi e comunque vanno adottate misure per evitare manomissioni e danni; parimenti va sempre garantito l'accesso alla base del palo per lo svolgimento delle operazioni di manutenzione del impianto di illuminazione.

- 4) Il Concessionario, nell'esercizio dell'attività svolta, assume ogni responsabilità in ordine alle infrastrutture realizzate anche se parzialmente in uso a terzi, e agli apparati e apparecchiature installate, lasciando indenne l'Amministrazione Concedente da ogni molestia anche giudiziaria, fatto salvo dolo o colpa della stessa. L'amministrazione Concedente inoltre non è responsabile per la custodia dell'immobile concesso.
- 5) Sulla torre faro ospitante gli impianti dovrà essere garantito per tutta la durata della concessione il mantenimento, alla stessa quota, dell'impianto illuminante esistente verificandone se necessario il corretto puntamento e funzionamento anche ai fini dell'omologazione del campo sportivo secondo le norme federali vigenti, così come va mantenuta la tipologia attuale del sistema illuminante con il sistema di abbassamento su carrello porta fari mobile. Qualora, per qualunque motivo, fosse accertata l'impossibilità di utilizzare il carrello mobile porta fari per lo svolgimento delle attività manutentive dell'impianto di illuminazione, il concessionario sarà tenuto a rimborsare all'Amministrazione concedente gli oneri da questa sostenuti per noli di attrezzature sostitutive richieste quali autogru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici ecc..
- 6) Gli accessi all'area e tutte le attività del concessionario devono essere organizzate in modo da non creare limitazioni ed interferenze con il

regolare svolgimento delle attività sportive/ricreative comunque denominate. Il Concedente si riserva di produrre Documento di valutazione interferenziale rispetto all'utenza della struttura sportiva.

#### ART. 3 – DURATA

La presente concessione ha una durata di anni 9 a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza il 30 novembre 2030 senza necessità di disdetta. E' escluso il rinnovo tacito.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti confermano la rinuncia consensuale all'atto di concessione prot. n. 22979 sottoscritto in data 14.10.2014 e successivi atti integrativi.

E' consentito al Concessionario di recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con rilascio totale dell'immobile, previo avviso da darsi con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno 90 giorni dalla data in cui il recesso dovesse avere esecuzione.

#### ART. 4 – CANONE

Nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Legge 160/209 - articolo 1, commi 816 e seguenti) al contenuto del DL 31.5.2021 n. 77 come convertito nella legge 29.7.2021 n. 108 pubblicata sulla G.U. 30 luglio 2021 che all'art. 40 comma 5 ter introduce l'art. 831bis, il canone di concessione annuo dovuto è determinato in 800,00 euro. Il canone sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di

ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il mancato pagamento del canone, previa diffida ad adempiere inviata con preavviso di 60 giorni tramite Raccomandata AR, costituisce causa di decadenza dal presente atto di concessione da parte dell'Amministrazione Concedente, a danno e spese del Concessionario.

Il Concessionario non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone né potrà far valere alcuna eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento anche parziale del canone di Concessione, entro i termini di legge e al domicilio del Concedente, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell'uso dell'immobile, produrranno ipso iure la risoluzione per colpa del Concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del Concedente, a norma dell'art. 1456 c.c..

#### ART. 5 – RINUNCIA IMPUGNATIVA

Con la sottoscrizione del presente atto la Concessionaria Inwit spa rinuncia all'impugnazione del ricorso pendente avanti il TAR di Trento ad istanza di INWIT rubricato RG. n. 129/2021 e notificato in data 3/9/2021 avente ad oggetto l'impugnazione del vigente regolamento del canone unico con compensazione delle spese di lite, che verrà altresì formalizzato nel relativo procedimento giudiziario, e conseguentemente il Concedente accetta, con la firma del presente atto, detta rinuncia con compensazione delle spese di liti; l'accettazione a sua volta verrà formalizzata in atti. La sottoscrizione del presente atto costituisce "atto sostanziale di rinuncia".

Il concessionario entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto si impegna a versare l'importo di euro 15.000,00 a tacitazione di ogni arretrato dell'atto di concessione prot. n. 22979 sottoscritto in data 14.10.2014 e successivi atti integrativi, oltre alle spese fiscali e di registrazione.

Con la sottoscrizione del presente atto e ad avvenuto versamento di cui al periodo precedente, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere in relazione al rapporto concessorio pregresso.

#### ART. 6 - CESSIONE E SUBAFFITTO

Il Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie del Concessionario, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, purché il soggetto cessionario o locatario sia soggetto in possesso di autorizzazione ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, con obbligo del Concessionario di darne comunicazione all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

E' espressamente vietata la sublocazione della porzione in concessione eccetto il caso di condivisione del sito con altri gestori del servizio di telefonia mobile e di altri operatori del servizio di comunicazione elettronica titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa con obbligo del Concessionario di darne comunicazione preventiva all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

#### ART. 7 – GODIMENTO DEL BENE E ALTRI ONERI

Previa acquisizione delle relative autorizzazioni richieste dalla normativa comunque denominate, il Concessionario potrà effettuare per tutta la durata del presente atto, a proprie spese e sempre senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti del Concedente, i lavori necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), nonché per qualsiasi servizio comunque connesso allo svolgimento della propria attività sociale.

Il Concessionario avrà libero accesso in ogni momento e senza restrizioni alla porzione in concessione, purché non crei limitazioni all'utilizzo sportivo cui l'immobile è destinato.

La concessione oggetto del presente atto si intende accordata con il riconoscimento all'Amministrazione concedente della facoltà di imporre al Concessionario ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in particolare per l'adeguamento alle eventuali nuove normative, oltreché in relazione alle eventuali modifiche della vigente disciplina in materia di comunicazioni elettroniche.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed a far osservare ai collaboratori e/o dipendenti la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi di quanto concesso per l'uso determinato nel presente atto.

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese alla fornitura di tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell'attività per la quale è riconosciuta in Concessione. Se fossero apportate dal Concessionario modifiche di qualsiasi natura e specie all'immobile ed infrastrutture in concessione,

senza il permesso e le necessarie autorizzazioni degli organi competenti, il Concedente avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario ed il risarcimento di tutti i danni cagionati.

Il concessionario è inoltre tenuto a segnalare a mezzo posta elettronica certificata al Concedente ogni necessità manutentiva riscontrata ai beni ed infrastrutture oggetto di concessione.

Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di utilizzo dell'immobile.

#### ART. 8 - MODIFICA E REVOCA

Ai sensi dell'art. 21– quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 all'Amministrazione concedente è riservato il diritto di modificare, sospendere o revocare il presente atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art. 3, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con preavviso non inferiore a 12 mesi. Al Concessionario revocato verrà riconosciuto un indennizzo a titolo di equo ristoro, a tacitazione di ogni sua pretesa economica, tenuto conto degli anni residui della concessione.

#### ART. 9 - DECADENZA

L'inosservanza, da parte del Concessionario, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo – previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 60 giorni - alla dichiarazione di decadenza della concessione da parte dell'Amministrazione concedente, mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario mediante raccomandata

AR o Posta Elettronica Certificata. Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, a quanto contenuto nel presente atto, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente, sia per l'applicazione delle sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 10 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

Il Concessionario potrà apportare modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni all'immobile e alle infrastrutture esistenti, soltanto con il preventivo consenso scritto del Concedente. In ogni caso, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., alcun indennizzo spetterà al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni apportati anche se con il consenso scritto del Concedente; detti miglioramenti e/o addizioni rimarranno acquisiti al Concedente in via definitiva.

Ogni opera apportata e/o eseguita senza il consenso del Concedente dovrà essere rimossa, a richiesta del Concedente, senza che l'eventuale decorso del tempo possa considerarsi implicito consenso e/o tolleranza. Per eventuali modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni all'immobile ed infrastrutture esistenti, sarà facoltà delle parti, esclusivamente attraverso specifico accordo sottoscritto, derogare al comma precedente concordando il criterio di ripartizione delle spese.

#### ART. 11 - RICONSEGNA

Al termine della concessione o in caso di recesso anticipato l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di Riva del Garda nelle stesse condizioni in cui risultava alla consegna completo dell'impiantistica di illuminazione del campo, salvo il deterioramento o il consumo derivante dal suo uso in conformità al presente Contratto (art. 1590 c.c.), pena il risarcimento del danno. Al termine il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni a rimuovere quanto da esso installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato, prorogabili una sola volta in caso di motivi tecnici documentati. In luogo della integrale rimessa in pristino dell'area è riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di acquisire al proprio patrimonio l'infrastruttura esistente nel sito secondo il principio generale dell'accessione (art. 934 CC e seg.), senza il riconoscimento di indennizzo.

#### ART. 12 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'immobile in Concessione né alle altre adiacenti di proprietà del Concedente.

Il Concessionario è responsabile di quei danni materiali che involontariamente possano essere cagionati nell'esercizio della propria attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice Civile e dalla normativa tutta vigente. A tale riguardo dichiara di avere stipulato, con la primaria Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_ idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta oggetto del

presente Contratto.

Ad integrazione di quanto sopra, il Concessionario, dichiara altresì di aver stipulato con la primaria Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_ idonea polizza del tipo “All Risk” a garanzia degli assets di proprietà ivi comprese le clausole di “Ricorso Terzi” e “Rischio Locativo”.

Il Concessionario si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata, ed a documentare l'esistenza e la validità su semplice richiesta del Concedente.

Il Concedente non è responsabile per la custodia della porzione in concessione e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che il Concessionario apporrà apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

#### ART. 13 - CAUZIONE A GARANZIA

A titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento obbligatorio al presente atto al Concessionario è fatto obbligo di costituire, entro la data di sottoscrizione, specifica garanzia a mezzo deposito cauzionale e/o consegna di polizza fidejussoria fino alla concorrenza di Euro di €. 5.000,00= cinquemila/00) e con durata pari a quella della presente Concessione, che viene accettata a titolo di cauzione ad ogni effetto di Legge. Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia manterrà la propria validità ed efficacia fino a quando verrà restituita senza

interessi da parte dell'Amministrazione comunale, alla riconsegna del bene, a Concessione scaduta, previa verifica dello stato di conservazione del bene compreso il ripristino, in base al normale deperimento d'uso occorso nel periodo di Concessione.

#### Art. 14 - SPESE E REGISTRAZIONE

Le spese fiscali relative alla risoluzione consensuale del contratto originario nonché quelle relative alla stipulazione del presente Contratto, stanno e si assumono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Agli effetti fiscali il presente atto sarà assoggettato all'imposta di registro a carico del Concessionario con aliquota del 2% riferita al canone per l'intera durata contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto, se dovuta. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dal Concedente.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli uffici competenti per il rilascio della concessione e per l'attività di verifica in capo al contraente del possesso dei prescritti requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)) . E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli art. 15 e

seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 . L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 è a disposizione presso l'U.O. Contratti. Con la sottoscrizione del presente atto le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali.

#### ART.16 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del codice civile, delle leggi e consuetudini in materia.

Qualunque modifica al presente Contratto, per essere valida ed efficace tra le parti e comunque opponibile, dovrà risultare per iscritto.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione, applicazione, risoluzione od interpretazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale del foro del Concedente.

A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, le Parti eleggono come domicilio:

Il Concedente: in Piazza 3 Novembre n°5 – Palazzo Pretorio – 38066 Riva del Garda (TN)

PEC: [comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it](mailto:comune.rivadelgarda.tn.it@cert.legalmail.it)

Il Concessionario: in Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

PEC: \_\_\_\_\_


Il presente atto, comprensivo del seguente allegato:

- 01 planimetria


viene stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante apposizione della firma digitale delle parti contraenti, nelle date di apposizione delle rispettive firme digitali.

Il Concedente \_\_\_\_\_


Il Concessionario \_\_\_\_\_



Estratto mappa catastale



Pianta Sito n. 2 "Stadio Benacense"



Stazione di telefonia cellulare - prospetto sud-est  
Sito n. 2 - "Stadio Benacense" - viale Rovereto a Riva del Garda